

COMUNE DI FONTE NUOVA
Provincia di Roma



APPALTO PER LA MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 2010–2011

Capitolato Speciale di Appalto

progetto a cura
Area: AMBIENTE
Unità organizzativa: AMBIENTE
FONTE NUOVA agosto '10

SOMMARIO

CAPO 1

PARTE AMMINISTRATIVA

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Durata dell'appalto
- Art. 4 Variazione delle prestazioni da eseguire
- Art. 5 Modalità aggiudicazione gara di appalto
- Art. 6 Associazione temporanea di imprese
- Art. 7 Finanziamento
- Art. 8 Documenti facenti parte integrante del contratto
- Art. 9 Osservanza di norme di legge
- Art. 10 Consegna ed inizio del servizio – Penali
- Art. 11 Penali
- Art. 12 Sospensione e ripresa del servizio
- Art. 13 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 14 Pagamento in acconto
- Art. 15 Pagamento a saldo
- Art. 16 Revisione prezzi unitari
- Art. 17 Cessione del contratto e cessione crediti
- Art. 18 Cauzione provvisoria
- Art. 19 Cauzione definitiva
- Art. 20 Riduzione delle garanzie
- Art. 21 Garanzie a carico dell'impresa
- Art. 22 Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 23 Subappalto
- Art. 24 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 25 Pagamento dei subappaltatori
- Art. 26 Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso
- Art. 27 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 28 Spese ed oneri a carico dell'impresa
- Art. 29 Controversie

CAPO 2

PARTE TECNICA

- Art. 30 Descrizione degli interventi
- Art. 31 Taglio erba
- Art. 32 Potatura arbusti e siepi
- Art. 33 Potatura di mantenimento
- Art. 34 Abbattimento
- Art. 35 Taglio polloni
- Art. 36 Interventi di manutenzione delle superfici a verde: aiuole e fioriere con piante erbacee perenni
- Art. 37 Interventi di manutenzione delle superfici a verde: aiuole e fioriere con piante erbacee annuali
- Art. 38 Interventi di diserbo
- Art. 39 Interventi di raccolta carte e materiale vario presso le aree verdi
- Art. 40 Tempi di esecuzione – Rapportino quotidiano degli interventi
- Art. 41 Dotazione e mezzi richiesti per l'espletamento dei servizi

Art. 42 Materiale di risulta

A L L E G A T I

- Computo Metrico Estimativo e Quadro economico
- Ubicazione degli interventi
- Planimetria aree verdi

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali indicate nella tavola e foglio ubicazioni interventi allegati consistenti nel taglio dell'erba, potature e abbattimenti essenze arboree, arbusti e siepi di varia altezza, manutenzione aiuole e fioriere con piante erbacee perenni ed annuali, interventi di diserbo .

Art. 2 – AMMONTARE DELL' APPALTO

1. L'importo per l'intera durata del contratto, come risulta dal quadro economico è di I° Anno contrattuale: € 89.760,94 (più € 5.000,00 per oneri di sicurezza–DVR);

II° Anno contrattuale: € 89.760,94 (più € 5.000,00 per oneri di sicurezza–DVR);

per cui l'importo complessivo a base d'asta è di **€179.521,88** (IVA 20% esclusa) cui si aggiungono € 10.000,00 oneri di sicurezza (IVA 20% esclusa) a carico del Comune non soggetti a ribasso d'asta.

2. Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente capitolato o nell'elenco prezzi allegato.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto avrà la durata di anni due. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e il conseguente affidamento del servizio, la Ditta dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, a titolo di proroga del servizio. Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente foglio condizioni.

Art. 4 – VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

1. Le quantità complessive e quelle parziali sono indicative e potranno variare, sia in aumento sia in diminuzione, secondo sopraggiunte necessità o modifiche che si rendessero necessarie, senza che ciò costituisca per la ditta argomento valido per richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere o comunque maggiorazioni di prezzi rispetto a quelli contenuto nell'offerta.

2. Ulteriori interventi potranno essere ordinati all'impresa appaltatrice ai sensi dell'articolo 120 del R.D. nr. 827 del 23.05.1924 fino a concorrenza di 1/5 del prezzo di appalto, con applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara.

Art. 5 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO

1. La gara d'appalto viene indetta con procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta.

2. L'offerta dovrà essere espressa mediante ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione avviene in unico lotto, con esclusione della possibilità di presentare l'offerta per una parte del servizio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e congrua.

Art. 6 – Associazione temporanea di impresa

1. Il raggruppamento temporaneo di impresa è consentito a norma di quanto previsto dal D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. Tutte le imprese dovranno sottoscrivere l'offerta economica specificando la percentuale del servizio che verrà eseguito da ciascuna di esse; le imprese dovranno inoltre impegnarsi a conformarsi a quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo è fatto divieto di sostituire l'Impresa Capogruppo (mandataria) nel corso dell'esecuzione del contratto. L'impresa parte di un raggruppamento non potrà partecipare alla procedura di gara anche singolarmente e viceversa.

Art. 7 – FINANZIAMENTO

1. L'opera è finanziata con fondi di bilancio dell'Amministrazione.

Art. 8 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Quadro economico
- Elenco prezzi unitari inseriti nel computo
- Ubicazione degli interventi
- Planimetria aree verdi
- Schema rapportino quotidiano interventi eseguiti

Art. 9 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE

1. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e per quanto non sia in opposizione con le norme dello stesso, anche:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 16.12.1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
- Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cosiddetto Testo Unico);

2. L'Appaltatore, comunque, dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel corso del servizio dagli Enti statali, regionali, provinciali, comunali e da tutti gli istituti competenti per legge. Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta all'Appaltatore, questi non potrà per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei confronti della Società Appaltante, rientrando l'onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio dell'appalto.

Art. 10 – CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO – PENALI

1. L'esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. E' facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione ed efficacia del contratto, alla consegna del servizio, ai sensi dell'art. 11 commi 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e l'Amministrazione appaltante provvede all'incameramento della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento degli interventi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.
5. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso, ai sensi del comma precedente, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di registro ed accessorie, nonché al rimborso delle spese da lui effettivamente sostenute nelle modalità e percentuali previste dalla normativa vigente.
6. Ove l'istanza di recesso dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
7. L'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente e ad ogni modo non oltre i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
8. In caso di ritardo nell'inizio del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
9. Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 11 – PENALI TEMPI DI ESECUZIONE

1. La data di inizio e il tempo utile per l'esecuzione dei singoli interventi sarà di volta in volta determinato dal Settore Ambiente e verrà comunicato alla ditta. L'impresa sarà tenuta responsabile ad ogni effetto, dell'eventuale ritardo e completamento degli ordini impartiti. Eventuali ritardi saranno ammessi solo nel caso di particolari condizioni meteorologiche che potrebbero compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

3. In caso di emergenza, su richiesta del Settore Ambiente, gli interventi dovranno iniziare entro due giorni dalla richiesta.

4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato sia per l'inizio degli interventi che per l'ultimazione connessi con ciascun ordine, verrà applicata una penale di € 150,00 al giorno.

ORDINI DI SERVIZIO E OBBLIGHI CONTRATTUALI

5. L'Ente Appaltante, per ogni inadempienza o inefficienza riscontrata, non riparata o rimossa entro il termine prescritto nell'ordine di servizio ovvero in caso di ritardo rispetto all'adempimento di ogni altro obbligo contrattuale, provvederà all'applicazione di una penalità variabile da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 1.000,00 in ragione della gravità dell'addebito contestato.

PRESENTAZIONE RAPPORTINO INTERVENTI

6. La mancata presentazione del rapportino quotidiano degli interventi eseguiti entro i termini indicati dall'articolo 40, comporterà l'applicazione di una sanzione economica pari a € 50,00/giorno.

7. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Impresa, da parte del Comune, per danni causati dai ritardi verificatisi.

8. Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa autorizza il Comune ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile.

9. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Qualora per cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile esecuzione o realizzazione a regola d'arte del servizio, il Settore Ambiente disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Normali periodi di avversità atmosferiche o di fruizione di ferie da parte del personale addetto ai lavori non costituiranno motivo di sospensione.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo, dovuto a negligenza dell'appaltatore, sui termini per l'ultimazione degli interventi o sulle scadenze esplicitamente fissate dal presente capitolato, produce l'attivazione delle procedure per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.

2. Anche in questo caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento dei danni cagionati dall'appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto.

Art. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, desunti dai rapportini quotidiani

degli interventi eseguiti, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad **Euro 20.000,00**.

2. Entro i 60 giorni successivi dalla presentazione della fattura l'Amministrazione Appaltante provvede all'emissione del pagamento mediante apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.

3. Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed al pagamento degli importi maturati fino alla data di sospensione, previa presentazione della fattura.

4. Al momento dell'emissione del pagamento l'Amministrazione appaltante verifica che l'appaltatore abbia trasmesso il **D.U.R.C.** (documento unico di regolarità contributiva) dell'impresa principale e, in caso di subappalto, dell'impresa subappaltante.

Art. 15 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi ad esso spettanti.

2. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 16 – REVISIONE PREZZI UNITARI

1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi appaltati sono quelli di gara decurtati del ribasso d'asta offerto dalla Ditta restando inteso che con i prezzi delle singole prestazioni si intende compensato tutto quanto occorre per darli compiuti a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente capitolato. Tali prezzi, sotto tutte le condizioni del contratto e del presente Capitolato speciale, rimarranno fissi ed invariabili dovendosi ritenere comprensivi di tutti gli oneri che la ditta dovrà sostenere, anche se non esplicitamente menzionati nel presente capitolato e nell'elenco prezzi allegato.

2. Ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 è prevista la revisione periodica del prezzo a partire dal secondo anno, deve essere effettuata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'Amministrazione appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 18 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari ad **€ 1.895,22** al 2 (due) per cento dell'importo degli interventi da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. La garanzia potrà essere costituita in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione, ovvero a

mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 nr. 107 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, e dovrà espressamente prevedere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
- b) il versamento dell'importo garantito dietro semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, senza limitazioni, condizioni o formalità ulteriori ed esclusa ogni possibile eccezione da parte dell'impresa garantita, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- c) l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- d) validità della polizza non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

3. La polizza dovrà comunque restare in vigore sino alla stipulazione del contratto d'appalto e diverrà nulla e priva di efficacia solo a ricezione della comunicazione di svincolo da parte dell'Amministrazione appaltante.

4. Per le imprese non aggiudicatrici, la polizza cesserà la propria efficacia con la restituzione della medesima da parte della Stazione appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

5. La cauzione copre la mancata stipulazione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

6. Qualora l'appaltatore non stipulasse il contratto nel termine stabilito dall'Amministrazione, quest'ultima avrà la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e all'aggiudicazione ad altra impresa.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, costituita a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 nr. 107 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del limite massimo del 75% dell'ammontare garantito; lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, degli stati di avanzamento lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito; l'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto ed entro il termine fissato dall'Amministrazione appaltante.

3. La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante.
4. La polizza dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente:
 - a) l'espressa rinuncia ad avvalersi dell'art. 1944 del cod. civ.;
 - b) il versamento dell'importo garantito, dietro semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante all'istituto garante, senza limitazioni, condizioni o formalità ulteriori, ed esclusa ogni possibile eccezione da parte dell'impresa garantita entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
5. La garanzia diverrà priva di efficacia a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Qualora la garanzia venisse a scadenza prima della suddetta approvazione del certificato di collaudo, il termine di validità della garanzia stessa dovrà essere prorogato dall'istituto fidejubente, e tale proroga dovrà intervenire almeno cinque giorni prima della data di scadenza della garanzia, pena la riscossione dell'importo garantito ed il suo deposito presso l'Amministrazione Appaltante quale cauzione in numerario;
7. L'istituto fidejubente non potrà invocare mancati pagamenti od una inadempienza del garantito da opporre alle richieste dell'Amministrazione Appaltante.
8. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione Appaltante e ogni altra azione ove il credito dell'impresa non risultasse sufficiente.
9. In particolare, detta cauzione si richiede a garanzia del puntuale adempimento o completamento dell'opera nei tempi contrattualmente previsti ed a copertura di tutte le spese e dei danni che subisse l'Amministrazione appaltante per ottenere tale completamento, compreso gli oneri derivanti dall'espletamento di un nuovo appalto per i lavori incompiuti e le spese di lavori da eseguire in danno dell'appaltatore.
10. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti.
11. Tale cauzione potrà essere ritenuta o incamerata, per quanto occorra, in qualunque momento, senza necessità di procedimento giudiziario o di particolari procedure, con semplice comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione appaltante.
12. La garanzia fideiussoria definitiva è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione dell'appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne in materia di sicurezza.

Art. 20 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità della serie ISO e per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.
2. Le associazioni temporanee di imprese godono del diritto alla riduzione della garanzia se:
 - trattandosi di raggruppamento orizzontale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in possesso della certificazione di qualità;
 - trattandosi di raggruppamento verticale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero, se solo alcune ne sono in possesso, esse

potranno godere del beneficio per la quota parte ad esse riferibile.

Art. 21 - GARANZIE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore con massimale non inferiore all'importo contrattuale dei lavori.

2. Deve essere prevista inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla durata di emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a € 500.000,00 la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera; la polizza di cui al presente comma deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore deve coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari alla differenza tra l'importo contrattuale del servizio affidato e l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato; la garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 nr 81 l'appaltatore è tenuto all'osservanza del Documento unico di valutazione del rischio (DVR).

2. L'appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione del rischio (DVR), nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento.

3. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

4. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.

Art. 23 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'articolo 118 del D.lgs. 163/2006. Il subappalto è consentito nel limite del 30% dell'importo contrattuale

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 24 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione

appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dall'art. 21 Legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive integrazioni e modificazioni (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno, facoltà dell'Ente appaltante di chiedere la risoluzione del contratto).

Art. 25 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO

1. La Stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto, nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, e nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Ente appaltante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Amministrazione appaltante nei modi e nei termini previsti dalla legge, con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9/4/08 nr 81.

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio l'Amministrazione procede in conformità di quanto previsto dagli articoli 137, 138 e 139 del D. Lgs. 163/2006.

3. Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione appaltante, incamerando la cauzione definitiva e ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prevista all'art. 26 comma 4;

b) l'eventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di appalto, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

c) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle eventuali nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. Si darà luogo al recesso del contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 134 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 27 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti gli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi per tutto quanto non specificato nel presente capitolato.

2. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

a) nomina di un proprio Responsabile tecnico. L'Amministrazione appaltante per comunicare gli ordini scritti e/o verbali valevoli a tutti gli effetti, farà riferimento al Responsabile tecnico che dovrà, pertanto, garantire la disponibilità nel corso dell'esecuzione dei servizi; in particolare dovrà:

– essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente in coincidenza con l'orario di lavoro;

– fornire al personale impiegato indicazioni tecniche, qualitative e organizzative per la buona e corretta condotta dei servizi;

– fornire indicazioni e suggerimenti relative al verde già in appalto e/o da inserire in appalto;

– provvedere alla costante sorveglianza delle condizioni vegetative dei tappeti erbosi, delle specie erbacee, arbustive e arboree presenti nelle aree verdi comunali in appalto e comunicare tempestivamente all'Ufficio competente la necessità e/o l'opportunità di eventuali interventi specificandone la natura e la consistenza; l'esecuzione di tali interventi dovrà essere, comunque, concordata con l'Ufficio;

b) l'impresa è responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dagli interventi, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice Stradale e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne.

c) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi pubblici, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di eventuali danni;

d) il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone. Restano liberi ed indenni l'Amministrazione Appaltante e il responsabile del procedimento. In particolare gli interventi dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo gli edifici, i percorsi, l'area a parcheggio e tutte le altre opere già eseguite; diversamente l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e spese;

e) il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprietà dell'Appaltatore e di terzi che sono state oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo svolgimento delle prestazioni;

f) comunicare al responsabile del procedimento, entro i termini fissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e degli altri dati richiesti.

Art. 28 – SPESE ED ONERI A CARICO IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e le altre eventuali imposte tasse, se dovute. L'IVA è a carico

dell'Amministrazione Appaltante.

Art. 29 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, così durante l'esecuzione dell'appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione competente.
2. Foro competente è quello di Tivoli (RM)

CAPO IV

PARTE TECNICA

Art. 30 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'appalto è articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite dall' Ufficio Gestione Territorio – Settore Ambiente.
2. Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, compreso l'onere dello smaltimento. Dovrà essere provveduto giornalmente al allontanamento del materiale di risulta.

Art. 31 – TAGLIO ERBA

1. Le operazioni consistono nella tosatura dei tappeti erbosi su terreno di qualsiasi natura e pendenza, nella pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta, del fogliame presente e dei rifiuti presenti.
2. L'altezza del taglio dell'erba non dovrà superare un massimo di 4 cm. Contemporaneamente al taglio e alla raccolta dell'erba, la ditta dovrà provvedere alla raccolta delle foglie e alla pulizia generale delle aree (esempio raccolta carte e rifiuti ecc.). Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno devono essere asportati e trasportati giorno per giorno in impianto autorizzato a cura e spese della ditta. La manutenzione delle superfici a verde comprende, in quanto compensato nel prezzo , lo sfalcio a raso di tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell'area o dell'aiuola compresa l'eventuale cunetta stradale. Il fusto e le ramificazioni di alberi e arbusti non dovranno essere danneggiati dall'uso di decespugliatori o di macchine tosaerba.
3. L'Ufficio del Settore Ambiente potrà ordinare lo sfalcio con rilascio dell'erba, mediante l'impiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare minutamente i vegetali sfalciati operando su terreni di qualsiasi natura o pendenza.

Art. 32 – POTATURA ARBUSTI E SIEPI

1. La potatura consiste nel taglio della vegetazione dell'anno secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su tutti i lati. La potatura , da eseguirsi con il forbicione, le forbici o il tosa siepi a motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione dell'Amministrazione appaltante.
2. I piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti, senza gobbe ed avvallamenti, senza rientranze o sporgenze che non siano state previste. I piani orizzontali devono essere paralleli al terreno e quelli verticali a piombo. I piani verticali delle due facce della siepe devono essere paralleli tra loro e le loro proiezioni equidistanti dal piede della pianta.

3. Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo indicazioni da parte del personale dell'Ufficio Gestione Territorio – Settore Ambiente, in corrispondenza dell'ultimo taglio di potatura.

4. Contemporaneamente alla potatura è prevista l'eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante all'interno e ai piedi delle piante.

5. Il numero degli interventi annui da eseguire è:

a) potature arbusti di altezza inferiore ai 4 metri: numero 1;

b) potature delle siepi di altezza inferiore e/o uguale a 3 metri: numero 2;

c) potature delle siepi di altezza superiore ai 3 metri: numero 1;

Art. 33 – POTATURA MANTENIMENTO

1. L'intervento sulla chioma riguarderà le operazioni di riduzione sia laterale che verticale della stessa (secondo le indicazioni del Settore Ambiente). L'intervento dovrà rispettare il più possibile il portamento naturale della pianta, mantenendo la chioma equilibrata. Dovrà inoltre essere eseguito il taglio dei rami secchi, dei rami pericolosi, rami cresciuti lungo il tronco, l'eliminazione dei polloni e la perfetta pulizia dell'area attorno alla pianta. Dove richiesto si dovrà provvedere anche all'innalzamento della chioma. Le operazioni di taglio sono principalmente caratterizzate dall'asporto completo di rami o branche secondarie e/o terziarie ecc. con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni (operazione di diradamento).

2. La superficie dei tagli dovrà risultare liscia al tatto, e compatibilmente con la struttura della pianta, aderente al fusto o alle branche senza lasciare monconi sporgenti e secondo le direttive dell'Ufficio Settore Ambiente. La corteccia circostante la superficie del taglio dovrà rimanere il più possibile integra e priva di slabbrature e discontinuità. Tutte le superfici di taglio dovranno essere trattate con fungicidi e/o cicatrizzanti. Dopo la potatura di ogni pianta la ditta dovrà disinfettare gli attrezzi di taglio.

Art. 34 – ABBATTIMENTO

1. L'intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o frammentazione della ceppaia, fino a completa scomparsa.

Art. 35 – TAGLIO POLLONI

1. L'eliminazione dei polloni sviluppatasi ai piedi delle piante arboree dovrà essere eseguita recidendo i ricacci con un taglio netto ed aderente al fusto in modo tale che non compaiano monconi emergenti. Con l'occasione si provvederà alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero.

2. Il numero annuale degli interventi da eseguire è di tre. Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno e ai piedi delle piante devono essere asportati e trasportati giorno per giorno presso impianto autorizzato a cura e spese della ditta.

Art. 36 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A VERDE: AIUOLE E FIORIERE CON PIANTE ERBACEE PERENNI

1. Le operazioni consistono:

- nella potatura della vegetazione dell'anno secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su tutti i lati. La potatura, da eseguirsi con il forbicione, le forbici o il tosa siepi a motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione dell'Amministrazione appaltante. Il numero degli interventi da eseguire è di due. Contemporaneamente dovranno essere eliminate completamente le malerbe ed

eventuali altri rifiuti e materiale indesiderato presente;
 - eliminazione completa delle infestanti e altro materiale indesiderato. Il numero degli interventi da eseguire è di due.

Art. 37 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A VERDE: AIUOLE E FIORIERE CON PIANTE ERBACEE ANNUALI

1. I lavori consistono:

- preparazione del terreno: asporto e smaltimento essenze presenti, scotico, esecuzione di ripetute vangature a profondità di 20-25 cm e riporto di terreno vegetale ben dotato di sostanza organica ed elementi nutritivi. E' compresa l'asportazione di qualsiasi materiale estraneo (sassi, immondizie, malerbe ecc.) presenti.
- messa a dimora delle piante erbacee annuali:
 - fine estate – autunno (crisantemini);
 - fine autunno – inverno (pansè di colori diversi).

La messa a dimora dovrà tenere conto delle varie "tinte" accostando piante con colori in armonia tra loro. Essa dovrà inoltre considerare lo sviluppo in altezza e la larghezza, quest'ultimo in funzione dell'investimento per metro quadrato.

La sostituzione delle piante dovrà avvenire nel corso dell'anno in base alla stagione e alla durata della fioritura ed al grado di appassimento delle piante stesse.

L'investimento per metro quadrato è il seguente: pansè 25-28 piante m²; crisantemini 10-13 piante m²).

- eliminazione erbe infestanti e di eventuali rifiuti presenti all'interno delle aiuole e fioriere;
- raccolta e asporto piante secche a fine stagione e sistemazione del terreno.

2. E' compreso inoltre ogni altro onere atto a rendere l'aspetto delle aree in buon ordine secondo le moderne tecniche di giardinaggio e integrando con la messa a dimora, a carico della ditta, di nuove piantine in caso di moria di quelle esistenti o di asporto delle stesse ad opera di ignoti.

Art. 38 – INTERVENTI DI DISERBO

1. L'intervento prevede il diserbo delle strade comunali situate nei centri abitati, per un totale di numero **3** interventi all'anno.

2. L'intervento prevede la fornitura ed irrorazione con idoneo mezzo meccanico lungo cordionate e bordi interni dei marciapiedi, vialetti, nonché su aree pavimentate o inghiaiate, atti ad eliminare completamente qualsiasi tipo di erba infestante.

3. L'attrezzatura dovrà essere dotata di schermi contro l'aspersione dei prodotti irrorati in modo da concentrare i getti solo nella fascia d'intervento.

4. Nel caso in cui l'intervento non sia, per qualsiasi motivo efficace, la ditta dovrà effettuarlo nuovamente a sue cura e spese.

5. Prima di ogni intervento dovrà essere effettuata idonea segnalazione alla cittadinanza residente nella via da decespugliare previo avvertimento almeno 3 giorni prima della esecuzione degli interventi.

6. La ditta appaltatrice dovrà prestare attenzione alla sicurezza stradale durante l'esecuzione delle manutenzioni destinando da uno a tre operai (in dipendenza delle dimensioni della strada e alla presenza di incroci, scuole, ecc.) alla gestione del traffico veicolare utilizzando idonei segnalazioni a terra e verticali e con segnali a mano.

Art. 39 – INTERVENTI DI RACCOLTA CARTE E MATERIALE VARIO PRESSO LE AREE VERDI

1. L'intervento prevede la raccolta delle carte e di altro materiale abbandonato presso le aree verdi comunali da effettuare una volta al mese nel periodo novembre – marzo, per un totale di 5 interventi. autunno–invernale ed è comprensivo di ogni onere (manodopera, attrezzature e conferimento giornaliero del materiale di risulta).

Art. 40 – TEMPI DI ESECUZIONE – RAPPORTINO QUOTIDIANO DEGLI INTERVENTI

1. I tempi di esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto avverranno su indicazione del personale del Settore Ambiente come riportato nell'articolo 11, In caso di inosservanza a quanto sopra descritto saranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

2. E' fatto obbligo all'Impresa di presentare il rapportino quotidiano delle prestazioni eseguite, da presentare a cadenza settimanale, entro il martedì della settimana successiva indicando:

- descrizione dei lavori eseguiti;
- la zona di intervento (vie e frazioni);
- le ore di lavoro effettuate o le quantità realizzate;
- le macchina/attrezzature utilizzate;
- il nome ed il numero degli addetti.

3. La mancata presentazione del rapportino entro i termini indicati, comporterà l'immediata applicazione della sanzione economica indicata nell'art. 11 "Penali" del presente Capitolato.

Art. 41 – MATERIALE DI RISULTA

1. Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, sassi, carte, rifiuti in genere ecc. derivanti dall'esecuzione dei lavori del presente capitolato dovranno essere asportati ogni giorno e trasportati in discarica o altri idonei impianti conformemente alla normativa vigente a cura e spese della ditta in quanto sono da considerarsi oneri già inclusi nelle singole voci di spesa.